Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 30 maggio 2014, n. 316

Proroga del Commissariamento di Laziodisu, Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio (D.G.R. n. 129 del 05/06/2013).

OGGETTO: Proroga del Commissariamento di Laziodisu, Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio (D.G.R. n. 129 del 05/06/2013).

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Formazione, Ricerca, Scuola e Università;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla

dirigenza ed al personale regionale" e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 18 giugno 2008, n. 7 e s. m. i. concernente "Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari", che all'art. 5

attribuisce a Laziodisu il ruolo di ente attuatore e regolatore del sistema integrato di interventi, servizi e prestazioni per il diritto agli studi universitari

nel Lazio;

VISTO in particolare il comma 1 dell'art. 19 della citata legge regionale n. 7/2008 il quale prevede che "i membri del Consiglio di amministrazione e del collegio

quale prevede che "i membri del Consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori contabili di Laziodisu, ai sensi dell'articolo 55, comma 4, dello Statuto, decadono dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, salvo quanto previsto al comma 2 per i

rappresentanti degli studenti";

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla

legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante: "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.", ed in particolare, l'articolo 2, che detta disposizioni in materia di riduzione dei costi della politica nelle

Regioni;

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 recante "Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di

alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e

dei servizi della Regione";

VISTA

la deliberazione di Giunta regionale n. 129 del 5 maggio 2013, con la quale, nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento dell'ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari nel Lazio – Laziodisu alla normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione dei costi della politica, viene disposto il Commissariamento dell'Ente medesimo per un periodo di 6 mesi, prorogabile per ulteriori 6 mesi, con decorrenza dalla data di insediamento del Commissario Straordinario ed un termine, in ogni caso, coincidente con la data di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Presidente, se antecedenti alla scadenza di cui sopra;

VISTO

il decreto presidenziale n. T00123 del 10 giugno 2013, concernente la nomina del Commissario Straordinario regionale dell'ente Pubblico dipendente per il diritto agli Studi Universitari nel Lazio – Laziodisu per un periodo di sei mesi;

VISTO

altresì il decreto presidenziale n. T00407 del 5 dicembre 2013, con il quale è stata disposta la proroga dell'incarico sopra indicato per ulteriori 6 mesi;

PRESO ATTO

dell'imminente scadenza dell'incarico affidato all'attuale Commissario Straordinario;

CONSIDERATO

necessario proseguire nell'attività di adeguamento della normativa relativa all'ente Laziodisu alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed alle norme introdotte dalla legge regionale 28 giugno 2013 n. 4, finalizzate alla realizzazione di misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione Lazio;

RITENUTO

pertanto di dover garantire – nelle more dell'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Presidente – la continuità dell'azione amministrativa e lo svolgimento delle attività dell'Ente regionale Laziodisu, prevedendo un'ulteriore proroga del commissariamento con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza dell'incarico di Commissario Straordinario di cui al Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00407 del 05/12/2013;

RITENUTO

altresì di dover predisporre gli atti necessari alla proroga di detto commissariamento per un periodo di sei mesi, prorogabili per ulteriori sei mesi, prevedendo che lo stesso avrà termine, in ogni caso, coincidente con la data di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Presidente, se anteriori rispetto alla scadenza del periodo di cui sopra:

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che integralmente si richiamano:

- 1. di prorogare il Commissariamento dell'Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari nel Lazio Laziodisu, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza dell'incarico di Commissario Straordinario di cui al Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00407 del 05/12/2013, per un periodo di sei mesi, ulteriormente prorogabili per sei mesi;
- 2. il commissariamento avrà termine, in ogni caso, alla data di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Presidente, se anteriori rispetto alla scadenza del periodo di cui sopra;
- 3. i compiti del Commissario Straordinario dell'Ente regionale Laziodisu sono quelli previsti dal comma 2 dell'art. 13, dal comma 4 dell'art. 14 e dal comma 1 dell'art. 21 della Legge regionale 18 giugno 2008, n. 7;
- 4. per l'espletamento dell'incarico al Commissario Straordinario viene corrisposta l'indennità prevista dall'art. 19 della legge regionale n. 7/2008, decurtata del 10%, il cui importo graverà sul bilancio dell'ente Laziodisu;
- con successivo decreto del Presidente della Regione Lazio verrà nominato il Commissario Straordinario.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione, che risulta approvato all'unanimità.